

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, 6, n. 6, 11, 12 e del Titolo IV del Capitolo II (artt. 24-29) della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) e degli artt. 2, 6, 24, 30, 31, n. 4, 48, n. 2 e 53 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Normativa urbanistica della Comunidad Valenciana — Non conformità al diritto comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu e a. (causa C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

(Cause riunite da C-165/09 a C-167/09) (¹)

(Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica — Direttiva 2001/81/CE — Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici — Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio — Effetto diretto)

(2011/C 211/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State (Paesi Bassi)

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals (C-165/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie,

Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-166/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-167/09)

Convenuti: College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09), College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 e C-167/09)

con l'intervento di: RWE Eemshaven Holding BV, già RWE Power AG (C-165/09), Electrabel Nederland NV (C-166/09), College van Burgemeester en Wethouders Rotterdam (C-166/09 e C-167/09), E.On Benelux NV (C-167/09)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), attualmente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) (GU L 24, pag. 8) e dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22) — Domanda di autorizzazione ambientale — Decisione dell'autorità competente — Obblighi degli Stati membri nel periodo compreso tra il termine ultimo per il recepimento della direttiva e la data prevista dall'art. 4, n. 1, della direttiva 2001/81, successiva al termine ultimo per il recepimento di quest'ultima — Centrale elettrica

Dispositivo

- 1) L'art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO₂ e di NO_x stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l'obbligo derivante da detta direttiva di adottare o di prevedere, nell'ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell'allegato I di tale direttiva entro il 2010.

2) Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all'art. 4 della direttiva 2001/81:

— gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri di astenersi dall'adottare misure che possano compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva;

— l'adozione da parte degli Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO₂ e di NO_x non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva 2001/81. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di un'autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali;

— l'art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri, da un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO₂ e di NO_x, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini prescritti, e, dall'altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010, che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla Commissione europea e all'Agenzia europea dell'ambiente;

— l'art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO₂ e di NO_x.

3) L'art. 4 della direttiva 2001/81 non è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010.

L'art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell'ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell'allegato I di detta direttiva entro il 2010, e

mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.

(¹) GU C 193 del 15.8.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-538/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Art. 6, n. 3 — Zone speciali di conservazione — Valutazione opportuna dell'incidenza dei piani o progetti atti a pregiudicare significativamente il sito protetto — Esenzione dalla valutazione dei piani o progetti soggetti a regime dichiarativo — Trasposizione non corretta)

(2011/C 211/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione scorretta delle disposizioni dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Valutazione obbligatoria dell'impatto ambientale in caso di incidenza di un progetto o di un piano su un sito «Natura 2000»

Dispositivo

1) Non imponendo, per talune attività, assoggettate a un regime dichiarativo, un'opportuna valutazione dell'incidenza ambientale, qualora tali attività possano pregiudicare un sito Natura 2000, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 51 del 27.2.2010.